



ALLEGATO A alla Dgr n. 1920 del 28 ottobre 2014

pag. 1/11

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NOISE - NETWORK DELLE OPPORTUNITÀ INFORMATIVE E DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI” (COD. 106313) A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2013 - AZIONE 5. CUP H19D13000160007

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013;

E I PARTNER

Fondazione Leone Moressa con sede legale in Via Torre Belfredo 81/E, Venezia Mestre, Codice Fiscale e P. I.V.A. 90103390275, rappresentata da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione Leone Moressa;

E

Associazione culturale XYZ con sede legale in Via Terraglio 29, Treviso, Codice Fiscale e P. I.V.A. 94124270268, rappresentata da _____ domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Presidente della Associazione culturale XYZ;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell’Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito FEI) per il periodo 2007-2013 e delle Decisioni della Commissione 2008/457/CE e s.m.i., C(2011) 1289 e C(2007) 3926;

- b) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
- c) con Decreto prot. n. 6797 del 7 novembre 2013 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in qualità di Autorità Responsabile del FEI (di seguito A.R. FEI), ha adottato un avviso pubblico, successivamente pubblicato con Decreto prot. n. 6850 del 12 novembre 2013, per la presentazione di progetti a valere sull'Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" del Programma annuale 2013.
- d) a tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della Sezione Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e in partenariato con la Fondazione Leone Moressa e l'Associazione culturale XYZ (di seguito Partner), ha aderito presentando il progetto "NOISE - Network delle Opportunità Informative e dei Servizi rivolti ai cittadini Extracomunitari" (COD. 106313)" (di seguito il Progetto);
- e) con Decreto prot. n. 4764 del 28 luglio 2014 l'A.R. FEI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il suddetto Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Sezione Flussi Migratori;
- f) in data 24 settembre 2014 la Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FEI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- g) con Delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una convenzione tra il Capofila e i Partner di progetto autorizzando il Direttore pro tempore della Sezione Flussi Migratori alla sottoscrizione della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità del Capofila e dei Partner

Il Capofila e i Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FEI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- i Partner sono responsabili dell'esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e i Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FEI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FEI, il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FEI.

Art. 3 Oggetto

La presente convenzione definisce e regola i rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è quello di promuovere e rendere maggiormente efficaci le attività di comunicazione e le campagne informative sul tema dell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi realizzate sul territorio regionale dagli Enti Locali, da associazioni no profit e dalle stesse organizzazioni di immigrati.

Art. 4 Articolazione del Progetto

Gli obiettivi specifici del Progetto, dettagliatamente illustrati nella scheda progettuale approvata, si articolano in quattro azioni:

1. Riconoscere e soddisfare i fabbisogni informativi dei cittadini stranieri residenti in Veneto, attraverso la creazione di network istituzionali e associativi capillari e rappresentativi;
2. Diffondere la conoscenza delle opportunità e dei servizi, pubblici e privati, presenti a livello territoriale a supporto dell'integrazione dei cittadini stranieri;
3. Attivare servizi informativi capaci di intercettare in modo diretto ed efficace l'utenza dei cittadini stranieri, valorizzando e coinvolgendo in particolare le associazioni di immigrati come veicolo e moltiplicatore di informazioni;
4. Favorire la partecipazione dei cittadini immigrati e delle associazioni di stranieri alla vita pubblica, sociale e culturale del territorio, attraverso la creazione di strumenti di formazione e di dialogo interculturale.

Art. 5 Durata

La conclusione del progetto è fissata al 30 giugno 2015. La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Art. 6 Obblighi del Capofila e dei Partner di progetto

Il Capofila e i Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FEI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;

- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FEI;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 7 Piano finanziario

Il piano finanziario del Progetto ammonta complessivamente a €226.060,00 di cui:

- FEI - quota comunitaria €169.545,00
- FdR - quota nazionale €8.979,00
- Cofinanziamento €47.536,00

Il Capofila e i Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto, come segue:

- Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, € 7.000,00, di cui contributo comunitario € 6.647,93, contributo nazionale €352,07;
- Fondazione Leone Moressa, €76.570,00, di cui contributo comunitario €72.718,85 e contributo nazionale €3.851,15;
- Associazione cultura XYZ, €94.954,00, di cui contributo comunitario €90.178,22 e contributo nazionale €4.775,78.

Ciascun partner cofinanzierà il progetto attraverso la rendicontazione di personale interno per le seguenti quote: Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori € 22.536,00; Fondazione Leone Moressa €13.000,00; Associazione XYZ €12.000,00.

Il piano finanziario approvato dall'A.R. FEI può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2015. Il piano finanziario finale, non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30 %.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata, e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, dai Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R. FEI, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta formale dei Partner, e compatibilmente con la disponibilità di cassa, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento ai Partner nella stessa percentuale di contributo ricevuta dall'A.R. FEI.

Il Capofila potrà presentare all'A.R. FEI una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'*Interim Assessment*.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. FEI al Capofila su presentazione del *Final Assessment*.

Il Capofila rimborserà i Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R. FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti ai Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. FEI e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante. Detti pagamenti verranno comunque effettuati dal capofila compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 8 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

I Partner si impegnano a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare ai Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere ai Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 9 Principi di rendicontazione

I Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. FEI relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati da parte dei Partner, il Capofila deve richiedere ai Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e dei Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI.

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere quindi ritenuto responsabile per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione da parte dei Partner delle disposizioni stabilite dall'A.R. FEI.

Art. 10 Verifica e conservazione dei documenti

I Partner hanno l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e i Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Capofila.

Art. 11 Affidamento di incarichi e subappalto

I Partner possono affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

I Partner non possono subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 8 "Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

I Partner, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FEI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FEI, per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. FEI concesso, la somma per quota parte. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente al Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FEI per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra il Capofila e i Partner.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, i Partner hanno l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora i Partner siano inadempienti ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarli al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila darà immediata comunicazione scritta del Partner inadempiente all'A.R. FEI. I Partner saranno obbligati a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte dei Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art 15 "Protezione dei dati" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

Ai Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

I Partner che intendano modificare la presente Convenzione dovranno inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione” della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Il Capofila e i Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e i Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

I Partner, su richiesta scritta, potranno avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Partner potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 22 Registrazione

Il Capofila e i Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 23 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 23 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Luogo e data, _____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Sezione Flussi Migratori

per Fondazione Leone Moressa

per l'Associazione culturale XYZ
